



431/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 10/06/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Rita De Rossi delegata oralmente dall'Avv.
Francesco Elia per il ricorrente e l'Avv. Andrea
Botta per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78703 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX , rap-
presentato e difeso dall'avv. Francesco Elia
(LEIFNC70C06G687H) ed elettivamente domiciliato
presso lo Studio del legale in Roma al Largo Tonio-
lo n.6, con indicazione per le comunicazioni via fax
del n. 06.37500689 nonché della PEC francescoe-

lia@ordineavvocatiroma.org;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Mangiapane, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato la nota Inps del 23 dicembre 2020, di recupero di indebito pari ad euro 3.651,55 al netto di imposta, sulla pensione ai superstiti n. 00660079, categoria CPDEL, quale vedovo di pensionata deceduto, per somme percepite in eccesso relative al periodo 1.01.2018 - 31.12 2018.

Parte attrice ha rappresentato che:

- è titolare del trattamento di reversibilità SOCPDEL n. 07562471 di euro 738,68 mensili, a lordo di imposta e del trattamento di pensione di vecchiaia n. 13300640 di euro 1.144,08 mensili, a lordo di imposta;
- ha ricevuto la comunicazione Inps del 23.12.2020 secondo cui "...Dalla verifica del suo diritto alla pensione ai superstiti, in applicazione dei limiti di cumulabilità dei

redditi da lei posseduti (Tabella F) è emerso che, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ha riscosso somme non dovute per un importo complessivo pari ad euro 3651.55, calcolato al netto delle ritenute fiscali in conformità a quanto previsto dall'art. 150 del DL n. 34/2020.....ai fini della determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2017 (diversi da quelli da pensione che ammontano ad euro 19.993,00) che ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate...2018, nonché quelli presenti nel casellario Centrale dei pensionati relativi all'anno 2018, che ammontano ad euro 14858,00....":

- il ricorrente ha sempre presentato regolare dichiarazione dei redditi.

Ha dedotto:

- la irripetibilità delle somme indebite aventi natura previdenziale; la disciplina del c.d. indebito previdenziale assume natura speciale e derogatoria del regime ex art. 2033 c.c., configurando un vero e proprio autonomo sistema normativo che differisce e si distingue anche dal c.d. sottosistema in materia assi-

stenziale;

- sul merito della vicenda, l'insussistenza del debito così come contestato, in quanto in ordine ai redditi rilevanti, ove vi sia una prestazione compresa nel Casellario Previdenziale ovvero Assistenziale il reddito da valutare è quello dell'anno di riferimento (2018 per il 2018, 2019 per il 2019 etc...), essendo erroneo combinare due annualità di reddito come riportato nella nota lnps del 23.12.2020. L'esatto conteggio sarebbe il seguente - il rateo di pensione ai superstiti ammonta ad euro 369,34 mensili (50% di euro 738,68); - euro 169,54 mensili sono già state trattenute, di talchè il debito ammonta ad euro 199,80 lorde mensili, ossia 2.597,40 lorde annue, quindi euro 2.000,00 al netto di imposta.

Ha concluso in conformità, con richiesta di vittoria di spese di lite a favore dei procuratori anti-statari.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che:

- la tabella F annessa alla L 335/1995 individua tre percentuali di cumulabilità del tratta-

mento di reversibilità rispettivamente del 75% del 60% e del 50% in relazione alla misura del reddito del beneficiario eccedente a quello minimo. Il secondo periodo della suddetta norma dispone la cosiddetta clausola di salvaguardia e secondo cui la pensione ai superstiti ridotta non può essere inferiore a quella che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti;

- è erronea la tesi del ricorrente secondo cui l'Inps non doveva prendere in considerazione i redditi diversi da pensione 2017 (pari ad € euro 19.993,00), bensì, quelli 2018 che ammonterebbero ad € 18.600,00.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

Il ricorso è infondato.

1.Va disattesa la richiesta di declaratoria di irripetibilità delle somme indebite in quanto aventi natura previdenziale.

Giova richiamare al riguardo la sentenza delle SS.RR. n. 4/2008/QM che ha chiaramente affermato la ripetibilità delle differenze di trattamento derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995 in caso di superamento dei limiti di cumulo previsti dalla tabella F allegata alla legge stessa ed ha evidenziato che per i percettori di pensione di reversibilità sussiste l'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione stessa (artt. 86, quarto comma, e 197, settimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 quale aggiunto dall'art. 44 del d.P.R. n. 429 del 1986); obbligo da considerare particolarmente rilevante, atteso che la novella normativa del 1995 recante limiti alla cumulabilità della pensione di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario prevede una serie articolata di soglie reddituali e di misure di salvaguardia applicabili in favore di particolari categorie di soggetti, nonché la non operatività dei limiti stessi in presenza di soggetti appartenenti a specifiche categorie protette facenti parte del nucleo familiare del beneficiario, ecc., in aggiunta alle condizioni necessarie per la sola liquidazione della pensione di reversibilità, con l'immediata

conseguenza che il puntuale accertamento dell'an e del quantum riferiti ai limiti di cumulabilità in argomento richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, il cui mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito, e non può dunque comportare qualificata tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito in questione, tanto più laddove si consideri che, non essendo prevista una predeterminata cadenza temporale per l'assolvimento del predetto obbligo di dichiarazione, l'Amministrazione non posta a conoscenza del sopravvenire di un evento rilevante ex art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995 ragionevolmente prosegue nell'immodificata erogazione del trattamento in corso, senza che possa essere attribuito a sua negligenza il progressivo accumularsi di eventuali indebiti derivanti da erronea liquidazione.

Prosegue la stessa sentenza delle SS.RR. n. 4/2008/QM, affermando che il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del beneficiario legittima il recupero di eventuali indebiti da parte dell'Amministrazione in base agli

ordinari criteri di ripetibilità, mancando in tal caso i presupposti per l'applicazione di disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici, e ciò - in assenza di previsione normativa di una cadenza periodica delle dichiarazioni e delle verifiche quale vigente per le prestazioni assistenziali (cfr. decreto interministeriale 31 ottobre 1992 n. 553; art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425) e/o di obbligo di comunicazioni "negative"- fin quando - su richiesta dell'Ente previdenziale, ovvero su iniziativa del pensionato - non vengano resi noti all'Amministrazione gli eventi rilevanti ex art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995 - tabella F.

Alla luce del richiamato orientamento nomofilattico delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell'Istituto previdenziale nei confronti del pensionato è da ritenere legittima.

2. Pari negativo apprezzamento va espresso per la censura di Parte attrice secondo cui i redditi diversi da pensione da prendere in considerazione dovevano essere quelli del 2018 (pari a € 18.600,00) e non quelli del 2017 (pari ad € euro 19.993,00).

In merito autorevole giurisprudenza contabile (I

App. sentenza 547/2023) espressa nel senso che "...l'art. 35 comma 8 del d.l. n. 207/2008, sopra citato, pur con formulazione circonvoluta, appare però chiaro nel sancire che il reddito da considerare, ai fini della valutazione della cumulabilità, debba essere quello coevo (dello stesso anno) della prestazione previdenziale da erogare, solo nel caso in cui consista in un trattamento previdenziale, e risulti dunque acquisibile dal "Casellario centrale dei pensionati", previsto dal d.p.r. n. 1388/1971..., con i limiti di cui si dirà infra. Allorché consista, invece, in redditi di diverso tipo (quali, come nel caso di specie, redditi da lavoro dipendente), occorre fare riferimento al reddito dell'anno solare precedente ... Ciò corrisponde alla ratio di commisurare la valutazione del rispetto dei limiti di cumulabilità delle prestazioni a redditi certi e non meramente presuntivi: solo l'ancoraggio a dati certi e non meramente presunti, infatti, consente di erogare trattamenti previdenziali effettivamente adeguati alle necessità economiche del percipiente. Nel corso dell'anno, infatti, i redditi del percipiente possono subire variazioni anche significative, che non possono, evidentemente, essere prevedibili a priori.

Tale principio è stato, d'altro canto, affermato dalla stessa Corte di Cassazione, che ha precisato che "...in tema di liquidazione e di ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali legate al reddito rileva il reddito dell'anno solare precedente, eccezion fatta per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, ove assume valore il reddito percepito nello stesso anno" (Cass. Lav., 1/3/2017 n. 5271).

La condotta amministrativa dell'istituto previdenziale è pertanto da ritenere conforme alle disposizioni di settore e non appare neppure contraria ad alcun principio di ragionevolezza, come invece lamentato in ricorso.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
10 giugno 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.09.2024 15:11:55
GMT+02:00